



STATUTO DELLA FIAF

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE

AGGIORNATO AL 23 05 2023

**IN APPROVAZIONE
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA FIAF
TORINO – CAORLE 27 MAGGIO 2023**





STATUTO DELLA FIAF FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE

INDICE

Articolo 1 – Denominazione.....	pag. 4
Articolo 2 – Sede.....	pag. 4
Articolo 3 – Durata.....	pag. 5
Articolo 4 – Oggetto e scopo.....	pag. 5
Articolo 5 – Patrimonio e Risorse.....	pag. 6
Articolo 6 – Soci.....	pag. 7
Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci.....	pag. 10
Articolo 8 – Volontari	pag. 10
Articolo 9 – Organi della Federazione	pag. 11
Articolo 10 – Assemblea	pag. 12
Articolo 11 – Assemblea Straordinaria	pag. 15
Articolo 12 – Il Consiglio Nazionale	pag. 15
Articolo 13 – Il Comitato Esecutivo	pag. 18
Articolo 14 – Il Presidente	pag. 19
Articolo 15 – Il Presidente Onorario	pag. 20
Articolo 16 – Il Vice Presidente	pag. 21
Articolo 17 – Il Segretario	pag. 21
Articolo 18 – Il Tesoriere	pag. 21
Articolo 19 – I comitati tecnici	pag. 21
Articolo 20 – I libri della Federazione	pag. 22
Articolo 21 – Bilancio.....	pag. 22
Articolo 22 – Organo di controllo	pag. 23
Articolo 23 – Il soggetto indicato della revisione dei conti	pag. 24
Articolo 24 – Il collegio dei Probiviri	pag. 25
Articolo 25 – Destinazione del Patrimonio	pag. 25
Articolo 26 – Durata dell’anno sociale	pag. 26
Articolo 27 – Scioglimento	pag. 26
Articolo 28 – Norme finali	pag. 27



STATUTO DELLA FIAF FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE

Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita conformemente al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii. un'Associazione avente carattere nazionale denominata "Federazione Italiana Associazioni Fotografiche" anche siglabile "FIAF", d'ora in avanti denominata Federazione.

1.2 La Federazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che la Federazione intenderà adottare solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Federazione al RUNTS.

Art. 2 - Sede

2.1 La Federazione ha la sede legale in Torino, all'indirizzo indicato in atto costitutivo ed eventualmente successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

2.2 Il mutamento dell'indirizzo non costituisce variazione del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2.3 Il Consiglio Nazionale, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Federazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Oggetto e scopo

4.1 La Federazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha la finalità di promuovere fra i suoi Soci e nella collettività la passione per la fotografia, le immagini, gli audiovisivi ed i cortometraggi in tutte le loro forme, attraverso lo studio, la ricerca e la divulgazione di essi, quali arti aventi rilevanza sociale e culturale sia per l'individuo sia per la collettività.

4.2 Per la realizzazione del già menzionato scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la Federazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui:

- alla lett. i) dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 relativo alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4.3 Nello specifico, per il perseguimento dei suoi scopi la Federazione intende svolgere azioni concrete quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo studio, la ricerca, la divulgazione della fotografia, delle immagini, degli audiovisivi e dei cortometraggi in tutte le loro forme;
- favorire il coordinamento della attività dei Soci valorizzando l'apporto culturale e creativo di ciascuno;
- informare i Soci su iniziative e progetti ed organizzare e/o partecipare a seminari, conferenze, dibattiti, mostre ed eventi;



- promuovere, realizzare e patrocinare momenti formativi e concorsi inerenti la fotografia, gli audiovisivi ed i cortometraggi sia nazionali, sia internazionali;
- organizzare e gestire un archivio fotografico nazionale contenente materiale fotografico ed audiovisivo;
- diffondere pubblicazioni periodiche cartacee e digitali;
- promuovere ed incentivare la nascita di circoli e di associazioni fotografiche nonché favorire il loro coordinamento e la rappresentanza di essi sul territorio italiano ed estero ponendosi, inoltre, come riferimento formativo ed informativo.

Tutte le attività potranno essere svolte in via autonoma dalla Federazione anche collaborando in vario modo con altre realtà interessate, siano essi enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Le attività saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati e dalle persone aderenti agli eventuali enti associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.

4.4 La Federazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Nazionale ed approvata in Assemblea dei Soci.

4.5 Nel caso la Federazione eserciti attività diverse, il Consiglio Nazionale ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio e Risorse

5.1 Il patrimonio della Federazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Federazione;



- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Federazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

5.2 La Federazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore ai sensi dell'art. 7 d. Lgs.117/2017;
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Federazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.;
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

5.3 L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione, ad eccezione di quote di partecipazione a determinati eventi organizzati dalla Federazione stessa nel corso dell'anno. È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5.4 I versamenti comunque effettuati alla Federazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio della Federazione può, pertanto, farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Federazione.

Art. 6 - Soci

Si definiscono Soci le Associazioni (persone giuridiche) iscritte alla FIAF.

6.1 Il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte della Federazione tutti i

soggetti non persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

6.2 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Nazionale ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del soggetto interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Federazione. La richiesta di ammissione deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere il verbale di Assemblea o di Consiglio Direttivo del soggetto collettivo che delibera la richiesta di ammissione di Socio alla Federazione e la conseguente designazione di un delegato che li rappresenti in seno alla Federazione stessa nonché contenere copia dello statuto.

In assenza di comunicazione di reiezione della domanda di ammissione, o di richiesta di integrazione degli elementi in essa contenuti, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.3, la domanda è da intendersi accolta e viene annotata nel libro degli associati.

6.3 Qualora il Consiglio Nazionale respinga la domanda di ammissione, deve entro sessanta giorni, motivare la propria decisione e darne comunicazione all'interessato. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione: l'Assemblea dei Soci esaminerà il ricorso nella prima Assemblea utile. Decorsi due anni dalla ricezione della reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

6.4 I Soci sono ammessi a domanda degli interessati. La domanda deve essere inoltrata alla Federazione.

6.5 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i Soci spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

6.6 La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi e si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Federazione;
- b) per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o attui comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine della Federazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dalla Federazione;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) per estinzione ai sensi dell'art. 2272 del Codice civile.

L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Nel solo caso di cui alla precedente lettera c), l'esclusione del Socio che rimanga moroso decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione del sollecito scritto opererà automaticamente e di diritto, senza necessità di ulteriore contestazione degli addebiti e di deliberazione dell'Assemblea.

6.7 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta dal proprio rappresentante legale o delegato dallo stesso sia all'interno della Federazione sia all'esterno per designazione o delega e non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Federazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

6.8 La partecipazione non può essere temporanea, ma ogni Socio può, in ogni momento, recedere dalla Federazione, fermo quanto previsto al precedente art. 5.4 e fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci (Associazioni aderenti)

7.1 Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della Federazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci, tramite il proprio rappresentante legale o delegato dallo stesso, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Federazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Nazionale e coordinandosi con esso per definire l'incontro;
- di conservare la propria autonomia nei confronti della Federazione ad eccezione di quanto concerne l'organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta e ottenuta l'approvazione federale.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Federazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Volontari

8.1 La Federazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da

eventuali terzi beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale.

8.3 La Federazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Organi della Federazione

9.1 Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge.
- e) il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive della Federazione durano in carica tre esercizi (un mandato) e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

9.2 L'elezione degli organi della Federazione è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

9.3 Tutte le persone fisiche elette in qualsiasi organo della Federazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Poiché il Socio è una persona giuridica, il suo rappresentante, persona fisica, deve essere in possesso dei medesimi requisiti.

Ogni Socio può esprimere due candidature, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei consiglieri. In tal caso il socio candiderà due persone fisiche differenti tra loro.

Art. 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Federazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 1 anno nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ogni Socio è rappresentato in Assemblea da uno dei suoi membri, nominato dal proprio Consiglio Direttivo (o dall'Assemblea).

10.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

10.4 L'Assemblea inoltre:

- approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- approva il bilancio preventivo;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Nazionale approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge il Presidente;
- nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni alla Federazione (se previsto);
- nomina e revoca l'Organo di Controllo stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni alla Federazione (se previsto);
- nomina e revoca il Collegio dei Probiviri stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni alla Federazione (se previsto);
- delinea gli indirizzi generali della Federazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione del Socio proposta dal Consiglio Nazionale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- approva il regolamento attuativo dello statuto e le sue variazioni;
- delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Nazionale dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Nazionale;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale, dal Collegio dei Probiviri o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina, su proposta del Consiglio Nazionale, Presidenti onorari.

10.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando il Consiglio Nazionale, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione.

10.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale, così come all'Organo di controllo, all'Organo di revisione e al Collegio dei Probiviri, ove nominati.

10.8 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.

10.9 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda

convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

10.10 Ogni Socio ha diritto ad un voto ed esprime il proprio voto attraverso il proprio rappresentante legale o delegato. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore, al Socio è possibile attribuire un numero di voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei Tesserati FIAF: tale facoltà è normata da apposito regolamento. Il diritto di voto è esercitabile solo dai soci iscritti da almeno un mese nel libro soci, rispetto alla data dell'Assemblea, ed è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio avente diritto al voto; ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe se la Federazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque deleghe se la Federazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

10.11 È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, nonché accertare il voto che questi esprime.

10.12 Si reputa regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci, i componenti del Consiglio Nazionale, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri.

10.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano e non possono esser portatori di deleghe.

10.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.

10.15 Le deliberazioni Assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Nazionale. I verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Nazionale ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:

- a) deliberare la modifica dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Ogni altra assemblea ha natura di assemblea ordinaria.

11.2 Per le modifiche statutarie, nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e la presenza di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale

12.1 La Federazione è amministrata da un Consiglio Nazionale, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea. I primi componenti sono stati nominati in sede di atto costitutivo. Poichè il Socio è un soggetto collettivo, il Consigliere eletto sarà la persona fisica identificata dal socio stesso.

12.2 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Nazionale. Se al termine della elezione si verifichi il caso di due soci con pari voti, nel conteggio prevarrà l'anzianità di iscrizione alla Federazione.

12.3 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Nazionale, il Consiglio stesso nomina il primo dei Consiglieri non eletti. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Nazionale si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

12.4 Il Consiglio Nazionale provvede, nel più breve tempo possibile ed entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel periodo vacante il Consiglio Nazionale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio.

12.5 Al Consiglio Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci nonché istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e proporre le esclusioni di Soci all'Assemblea;
- provvedere alla gestione della Federazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
- deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;
- costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio e gruppi di lavoro precisandone i compiti;
- approvare la quota sociale annua;
- assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività della Federazione; decidere in merito alle relative

retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;

- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approvare la tipologia e l'ammontare dei rimborsi ammissibili per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
- approvare gli eventuali regolamenti dei Dipartimenti e le loro variazioni;
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo determinandone preliminarmente il loro numero;
- nominare i responsabili regionali (come previsto dal Regolamento interno);
- nominare i Direttori dei Dipartimenti (come previsto dal Regolamento interno);
- coordinare l'attività dei Dipartimenti e delle figure territoriali;
- proporre all'Assemblea dei Soci, la nomina di Presidenti onorari.

12.6 Il Consiglio Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

12.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione.

12.8 Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Nazionale più anziano.

12.9 Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

12.10 Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri, ove nominati.

12.11 La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.

12.12 Decadono dalla carica i Consiglieri che per tre riunioni consecutive risultino assenti non giustificati.

12.13 Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

12.14 I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.15 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della Federazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Nazionale.

12.16 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Il Comitato esecutivo

13.1 Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente della Federazione, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e da altri eventuali componenti nominati dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.

13.2 Ha il compito di:

- dirigere l'attività della Federazione dando attuazione alle indicazioni del

Consiglio Nazionale;

- provvedere in tempi brevi a tutte le decisioni operative necessarie per lo svolgimento della Federazione.

13.3 Il Comitato Esecutivo può riunirsi e deliberare mediante i moderni mezzi di telecomunicazione.

13.4 Il Comitato Esecutivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

13.5 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno due giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione.

13.6 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Comitato Esecutivo più anziano.

13.7 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

13.8 Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

13.9 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Il Presidente

14.1 Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea dei soci e ad esso

spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

14.2 Il Presidente è scelto tra coloro che sono candidati dai soci e a ciascun socio spetta il diritto di candidare una sola persona fisica.

14.3 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Federazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Nazionale per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile.

14.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto della Federazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.5 Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Art. 15 - Il Presidente onorario

15.1 In virtù di particolari meriti, su proposta del Consiglio Nazionale l'Assemblea dei Soci può nominare uno o più Presidenti onorari.

15.2 Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale della Federazione né esercita una carica effettiva, può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Nazionale.

15.3 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Nazionale incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti limitatamente al

suo specifico mandato.

Art. 16 - Il Vicepresidente

16.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 17 - Il Segretario

17.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Nazionale nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Federazione.

17.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Nazionale, nonché del Libro Soci.

17.3 La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

Art. 18 - Il Tesoriere

18.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Federazione in conformità al bilancio ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto sia preventivo sia consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

18.2 Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti della Federazione mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie.

Art. 19 - I Comitati tecnici

19.1 Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio



Nazionale ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che la Federazione intende promuovere. Il Consiglio Nazionale stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20 - Libri della Federazione

20.1 I libri della Federazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

Art. 21 - Bilancio

21.1 Gli esercizi della Federazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

21.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

21.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Federazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Federazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto.

21.4 Se presenti, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto, si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

21.5 Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Federazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a

disposizione di tutti i tesserati. Esso, previo appuntamento, potrà essere consultato.

Art. 22 - Organo di Controllo

22.1 Qualora si posseggano i requisiti ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 deve essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo in forma di Collegio o monocratico.

22.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non può essere eletto o far parte dell'Organo di Controllo un membro del Consiglio Nazionale.

22.3 Per l'elezione dell'Organo di Controllo, se previsto in forma monocratica, il componente deve essere scelto tra una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice civile. Il primo classificato con tali requisiti è dichiarato eletto. Per l'elezione dell'Organo di Controllo in forma collegiale i citati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti al quale spetta il compito di presiedere il Collegio. In caso di una pluralità di candidati risultati eletti ed aventi i requisiti suddetti, la presidenza spetta al più anziano di età. Il presidente del Collegio, o altro membro effettivo da questi designato, presenza alle Riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

22.4 Il soggetto incaricato del controllo dura in carica tre anni (un mandato) e può essere rinominato per un massimo di tre mandati consecutivi.

22.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da soggetti di cui all'art.2397 comma secondo del Codice civile.

22.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove presente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

22.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 23 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

23.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o una Società di Revisione.

23.2 Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti deve essere scelto tra una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice civile.

23.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni (un mandato) e può essere rinominato per un massimo di tre mandati consecutivi.

23.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Federazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e ne relaziona In Assemblea, presenza su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, solo sugli argomenti di

competenza e intervengono solo su esplicita richiesta.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

24.1 Viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS e/o riguardanti uno o più Soci sia tra essi sia tra essi e la Federazione, e delibera in merito agli eventuali provvedimenti disciplinari.

24.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte né del Consiglio Nazionale né dell'Organo di Controllo né del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I Probiviri durano in carica tre anni (un mandato) e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

24.3 È eletto Presidente del Collegio dei Probiviri il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

24.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Nazionale, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

24.5 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 25 - Destinazione del patrimonio

25.1 Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.2 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.3 La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25.4 La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Federazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Art. 26 - Durata dell'anno sociale

26.1 L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Federazione, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

26.2 Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Art. 27 – Scioglimento

27.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della Federazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso

di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

27.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

27.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28 – Norme finali

28.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.